

Comune di Moliterno

(Provincia di Potenza)

BANDO DI GARA

MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA NELL'AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE LOCALITA' PIAGGIARELLE.

CUP:

CIG: Z4314A82F1

TITOLO I° - CAPO 1

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI MOLITERNO, Piazza V. Veneto - 85047 Moliterno (PZ) - Italia / tel. 0975 668506 - fax 0975 668537 Indirizzo Internet: www.comune.moliterno.pz.it.

2. TIPO DI CONCESSIONE: Fornitura di servizi

OGGETTO DELLA CONCESSIONE: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA NELL'AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE LOCALITA' PIAGGIARELLE COME DA CAPITOLATO.

3. CATEGORIA DEL SERVIZIO:

Allegato II B del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.: cat. **26 - CPC 96** – numero di riferimento CPV **92610000-0**.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE:

Località PIAGGIARELLE del Comune di MOLITERNO (PZ).

5. PROCEDURA:

Procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii .

6. IMPORTO DELLA CONCESSIONE E MODALITA' SPECIALE DI AFFIDAMENTO:

6.1 - Al Comune competerà per tutta la durata del rapporto un canone (susceptibile di rialzo in sede di gara) di € 3.500,00 annui oltre IVA come per legge.

6.2 - Non sono ammesse offerte in ribasso.

6.3 - Il canone annuo dovrà essere corrisposto al Comune di Moliterno con rata unica.

6.4 - Il pagamento avrà luogo entro trenta giorni dalla consegna dell'impianto per l'anno 2015: per gli anni successivi entro il 30 gennaio.

6.5 - A parità di offerta la gestione verrà affidata, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

6.6 - In caso di ulteriore parità di offerta tra i soggetti elencati al precedente punto 6.5, si procederà a sorteggio per l'individuazione del contraente.

7. DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

8. INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE:

I documenti relativi alla concessione:

- Bando integrale
- Capitolato

sono disponibili sul sito Internet: <http://www.comune.moliterno.pz.it> oppure presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Moliterno – tel. 0975 668506 – nei giorni dal lunedì al

venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Il capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli art. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:

- a. Iscrizione nel registro delle imprese presso la CC.I.AA. (ovvero nel corrispondente registro del paese di stabilimento) per la gestione di impianti sportivi, *relativamente alle società sportive dilettantistiche, per società commerciali, società legalmente costituite.*
oppure
iscrizione nel REA relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali.
- b. Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D. Lgs. 159/2011 (*codice antimafia*);
- c. Assenza di cause dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- d. Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della disciplina sull'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (*D.L. n. 210/2005 convertito in Legge n. 266/2006*).
- e. Mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti del Comune di Moliterno, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato nei confronti dell'impresa poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso. Oppure di aver conferito i suddetti incarichi ma che sono decorsi anni tre dalla cessazione dei rapporti di lavoro.

11. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Alle operazioni di gara espletate in seduta, le imprese concorrenti che volessero intervenire potranno presenziare con un rappresentante per ogni concorrente. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato. Il concorrente, presente alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede.

12. TARIFFE:

All'aggiudicatario competeranno le sottoelencate tariffe, a carico dell'utenza le quali dovranno rimanere inalterate per tutta la durata del rapporto:

Stagione invernale dal 01 Ottobre al 31 Maggio:

Per la stagione invernale può essere prevista una quota di iscrizione alla piscina coperta di max € 20,00 a utente.

Complesso natatorio (piscina coperta): (le tariffe vanno applicate ad ora)

Biglietto normale: massimo € 9,00

Biglietto bambini da 6 a 14 anni: massimo € 5,00

Scuole - associazioni - campi scuole e Università del territorio comunale: massimo € 5,50

Pensionati con ISEE non superiore a € 10.636,00: tariffa ridotta del 50% del biglietto

normale;

Bambini al di sotto dei sei anni: ingresso gratis

Diversamente abili con un accompagnatore: ingresso gratis

Stagione estiva dal 15 Giugno al 10 Settembre:

Per la stagione estiva può essere prevista una quota di iscrizione al complesso sportivo (piscina e campi da tennis) di max € 20,00 a utente.

Complesso natatorio (piscina coperta): (le tariffe vanno applicate a giorno)

Tariffa normale: massimo € 7,00

Tariffa bambini da 6 al 4 anni: massimo € 6,00

Tariffa scuole-associazioni-campi scuole e Università del territorio comunale: massimo € 6,50

Pensionati con ISEE non superiore la € 10.636,00: tariffa ridotta del 50% del biglietto normale

Bambini al di sotto dei sei anni : ingresso gratis

Diversamente abili con un accompagnatore : ingresso gratis

le suddette tariffe sono da intendersi comprensive di IVA.

13. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – INDIRIZZO :

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire il plico di invio , **pena esclusione dalla gara**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Moliterno, Piazza V. Veneto - 85050 Moliterno (PZ) – Italia, entro e non oltre **le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'estratto del presente bando.**

Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato.

Contenuto del plico d'invio e modalità di presentazione: Il plico d'invio deve contenere al proprio interno due buste riportanti la dicitura "**Busta A -Documentazione Amministrativa**", "**Busta B -Offerta economica**". Il plico d'invio e le buste interne devono essere chiuse e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno della medesima.

TITOLO II° - CAPO 2

Contenuto della "Busta A -Documentazione Amministrativa".

0. Domanda Di Partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

1.Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara:

1.1 Dichiarazione o più dichiarazioni resa ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente **dichiara:**

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dallo Stato di appartenenza);

- b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011;
- c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- k) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) che non è stata applicata la sanzione inderogabile di cui all' art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. N. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- m) che non si è stata vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **oppure** di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente **oppure** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente **oppure** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. *La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.*

1.2. l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività **oppure** l'iscrizione al REA;

1.3. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 **oppure** di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso.

1.4. di non aver conferito incarico, o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo a ex dipendenti del Comune di Moliterno che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del comune stesso,

oppure di aver conferito i suddetti incarichi ma che sono decorsi tre anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il comune stesso.

1.5. il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui vanno inviate le comunicazioni relative al presente bando (ove non resa tale dichiarazione non comporta l'esclusione dalla gara)

2. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

2.1. cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo della concessione pertanto di € **350,00** costituita, in alternativa:

a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione appaltante presso la Banca Popolare del Mezzogiorno agenzia di Moliterno

b) da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, con i requisiti di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare, con validità per **almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte**, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di riduzione la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi correlati dello stesso sistema, ai sensi dell' art. 40 del D. Lgs. N. 163/06;

In caso di associazione temporanea di imprese, di consorzi o di G.E.I.E. detta certificazione del sistema di qualità ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità, dovrà essere posseduta da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Nelle suddetti ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno a pena di esclusione, produrre la summenzionata certificazione del sistema di qualità, redatta ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione della concessione, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;

In caso di associazione temporanea di imprese costituita la cauzione dovrà essere presentata dall' impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. In caso di costituenda associazione temporanea di imprese, la polizza a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere da esse sottoscritta (Consiglio di Stato -sentenza n. 8 del 2005).

N.B. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art.1 c.1 e 3);

Le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera b) (assenza della misure di prevenzione), lettera c) (assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta) e lettera m), devono essere presentate :

a) dal titolare per le imprese individuali, per le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti di discipline sportive associate, fondazioni sportive nazionali;

b) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo ovvero a tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice,

c) dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

d) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali,

e) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,

f) dal procuratore generale o speciale o dall'instatore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di questi. In tale ultimo caso, la dichiarazione di cui al punto 1.1 lett. b e lett. c e lett. m) deve essere presentata a pena di esclusione anche dai soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e);

2.2. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera c) (assenza di sentenze di condanna, di decreti penali irrevocabili o di applicazione della pena su richiesta), **a pena di esclusione**, devono riguardare, **(ad eccezione delle ditte individuali, oppure per le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti di discipline sportive associate, fondazioni sportive nazionali)**, anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare si ribadisce a pena di esclusione alternativa-mente :

a) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma lett. c) del D. lgs. 163/2006 oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

c) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto b), per i quali sussistano cause di esclusione, il concorrente dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in sede di gara che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale ;

2.3 in caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;

2.4. Riguardo alla dichiarazione circa l'inesistenza di sentenze di condanne passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale, si fa presente che l'amministrazione si riserva la facoltà di controllare dette dichiarazioni attraverso la richiesta agli uffici competenti del certificato integrale del casellario giudiziale. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare la commissione di reati, questa amministrazione richiederà alle cancellerie dei tribunali competenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, le circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale e professionale dei concorrenti.

2.5. Stesso procedimento di verifica verrà attivato per controllare la veridicità della dichiarazione riguardante l'inesistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 159/2011.

2.6. Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un'unica copia, per ogni soggetto interessato, del documento di riconoscimento.

2.7. Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda altresì che:

- **devono essere dichiarate** tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;

- Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini del comma 1, lettera d) dell'articolo 38, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

- ai fini del comma 1, lettera g) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- ai fini del comma 1, lettera i) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

"Busta B - Offerta economica".

1. Offerta: nella busta "B" dell'offerta, a pena di esclusione, deve essere contenuta esclusivamente l'offerta, redatta mediante:

dichiarazione, **in bollo competente**, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e indicazione delle sue generalità, del legale rappresentante del concorrente, recante l'indicazione del rialzo percentuale offerto sul canone annuo (si ribadisce € 3.500,00 al netto dell'IVA). Il rialzo è indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il rialzo percentuale indicato in lettere.

2. Offerta in caso di associazioni temporanee, di consorzi e di G.E.I.E.:

2.1. qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi;

2.2. qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E., già formalmente costituiti, l'offerta stessa è sottoscritta, dal rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo.

Non determina l'esclusione del concorrente sia singolo che associato, la sola presenza nella busta dell'offerta, del documento di riconoscimento dei sottoscrittori l'offerta.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E. - AVVALIMENTO

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 **devono presentare una dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:

2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:

- a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
- c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;
- d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;

2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

3. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

4.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola

eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

- 4.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;
- 4.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo.

5. Avvalimento:

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, del D.Lgs 163/06 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto . A tal fine il concorrente, a pena di esclusione allega :

- a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione o più dichiarazioni con la quale il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria dichiara il possesso dei requisiti così come riportati al capo secondo punto 1 del presente bando di gara;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell' art. 34 del D. D.Lgs. 163/06 né si trova in una situazione di controllo di cui all' art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione **oppure** nel caso di impresa che appartiene al medesimo gruppo l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h) del D.Lgs. 163/06 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all' Autorità per le sanzioni di cui all' art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/06; Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

CAUSE DI ESCLUSIONE.

Fatto salvo quando indicato al successivo punto 5. :

1. Sono escluse senza le offerte senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio:

- a. in caso incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ovvero nel caso in cui lo stesso risulti carente di altri elementi essenziali;
- b. in caso di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta;
- c. il cui plico risulti non integro ovvero presenti altre irregolarità in relazione alla sua chiusura, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- d. in violazione dei termini per la presentazione dell'offerta indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

- a. mancanti di una delle dichiarazioni di cui al presente titolo (titolo II°) - capo 2 – punto 1. lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), ed n), eccetto quanto previsto dal successivo punto 5;

- b. dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento (ad esclusione delle dichiarazioni indicate al successivo punto 5). Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto, si consentirà la regolarizzazione nel termine perentorio di giorni 3 dal ricevimento anche via fax della richiesta. De-corso inutilmente detto termine la commissione procederà all'esclusione dalla gara della ditta interessata.
- c. mancanti della cauzione provvisoria;
- d. con cauzione provvisoria senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria(cauzione definitiva);
- e. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- f. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere
- g. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- h. in caso di concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- i. violazione delle norme sull'avvalimento

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che rechino l'indicazione di offerta in ribasso sul canone annuo dovuto all'Amministrazione;
- c) che rechino l'indicazione del rialzo in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d) che contengano, oltre al rialzo offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;

- 5.** In ordine alle cause di esclusione si precisa che in applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del D. Lgs.163/2006 come in ultimo modificato dal D. L. 90/20014 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente CAPO 2 comma 1.1 lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), k), l), m), e n), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari **all'uno per mille del valore della gara**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, pari a sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Eventuali cause di esclusioni afferenti l'art. 38 comma 1 del Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che dovessero essere previste in altre parti del presente bando di gara devono intendersi applicabili nei limiti delle previsioni normative di cui all'art. 38 comma 2 - bis del medesimo decreto legislativo come modificato dal D.L. 90/2014 riportate integralmente nel presente comma.

14. OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE:

In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In ottemperanza all'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna impresa costituente o che costituirà il raggruppamento.

In caso di raggruppamento già costituito, le singole imprese facenti parte del raggruppamento, devono aver conferito, a pena di esclusione, prima della presentazione dell'offerta, mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo mandatario il quale esprime l'offerta in nome e per conto dei mandanti.

Il predetto mandato deve risultare, a pena di esclusione, da scrittura privata autenticata o da atto pubblico. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dalla sola mandataria.

In caso di raggruppamento non ancora costituito, economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento stesso o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere, a pena di esclusione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti.

Non è consentito, a pena di esclusione, partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietata l'Associazione in partecipazione.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto trova applicazione l'art. 353 del c.p.

15. AVVALIMENTO:

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta "**A – Documentazione Amministrativa**" le dichiarazioni di cui al presente titolo (titolo II), capo 2, punto 1.1 del presente bando di gara, lettere da a), b), c), d, e), f), g), h), i), k), l), m), ed n), del citato art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativamente al soggetto di cui si avvale.

Nell'ipotesi di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla succitata lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli stessi obblighi previsti dalla normativa antimafia: in particolare gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente trovano applicazione anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo della concessione posto a base di gara.

16. SUB-CONCESSIONE:

Non è ammesso la subconcessione.

18. DURATA OFFERTA:

Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del termine di validità dell'offerta.

19. NORMA DI CHIUSURA

Resta inteso che l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare il presente bando di gara senza che le concorrenti possano avere nulla a pretendere. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rilevarsi propedeutici all'apertura dell'impianto restano a carico dell'Amministrazione Comunale concedente lo stesso. Resta, in ogni caso, inteso che i detti interventi dovranno essere realizzati antecedentemente la stipula del contratto di gestione e, quindi, prima della consegna dell'impianto stesso alla ditta aggiudicataria.

Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale gli obblighi di manutenzione straordinaria previsti dal Capitolato.

Resta, altresì, inteso che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la richiesta del C.P.I. che dovrà essere nella disponibilità della stessa, antecedentemente la stipula del contratto.

Il Comune si impegna ad acquisire, a propria cura e spese, nell'ipotesi di individuazione del gestore, e successivamente alla stipula del contratto, la seguente attrezzatura funzionale all'utilizzo dell'impianto natatorio:

- **telone termico di copertura della vasca natatoria interna**
- **macchina pulitrice fondo vasche.**

Il contratto verrà risolto nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione non acquisti le attrezzature di cui sopra, entro il termine di giorni 60 giorni dalla data di stipula dello stesso. In tal caso al gestore contraente, competeranno le spese di gara ed eventualmente il risarcimento del danno. Resta inteso che il termine di 60 giorni si intenderà prorogato nell'ipotesi in cui la P.A. non potesse rispettarlo per cause non imputabili alla stessa.

Le dette clausole verranno inserite nel contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al capitolato.

Moliterno li, 21/05/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
f.to Geom. Vincenzo Deluca



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

Piazza V. Veneto, 6 – 85047 Moliterno
Te. 0975/668511 – Fax 0975/668537

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA NELL'AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' PIAGGIARELLE

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del piscina coperta comunale sita alla località Piaggiarelle in Moliterno (PZ), comprendente sinteticamente: Piscina costituita da un edificio con struttura portante in metallo, copertura parzialmente detraibile mediante sistema di traslazione su rotaie in modo da permettere la fruizione dell'impianto sia nella stagione estiva che in quella invernale, con annesso locale Bar ed area esterna con vasca bambini e pertinenze destinate all'esercizio della specifica attività.

La concessionaria deve assicurare il funzionamento del Complesso alle condizioni stabilite nel presente capitolato e con la finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva e di diffonderla nel territorio.

Il servizio avrà la durata di anni 5 (*cinque*) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. La proroga tacita è esclusa.

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti alla concessionaria.

La concessionaria avrà comunque l'onere di disporre di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività prevista.

Art. 2 - PROPRIETA' DELL'IMPIANTO

La concessionaria dichiara e riconosce che il suddetto impianto, le opere e le attrezzature su di esso esistenti, sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Moliterno (PZ) e che ogni altra ed eventuale opera fissa futura che venisse realizzata dalla concessionaria nell'impianto oggetto del presente atto, una volta realizzata, verrà a far parte integrante del centro sportivo e, quindi, diverrà anch'essa di proprietà del Comune di Moliterno.

Resta inteso che tali opere debbono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Moliterno.

Art. 3 - RAPPORTI FRA CONCEDENTE, CONCESSIONARIA ED UTENZA DEGLI IMPIANTI

Al Comune di Moliterno, concedente, competono le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il funzionamento degli impianti intesi per come segue:

- la determinazione della tariffa massima da applicare;
- la individuazione delle varie tipologie e categorie di utenze;
- la verifica dell'attività di programmazione nella concessione degli spazi agli Enti, alle Società Sportive e ai singoli utenti nell'uso degli impianti.

Alla concessionaria compete:

- assicurare il regolare funzionamento della struttura in concessione secondo le indicazioni del concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria;
- l'introito di tutte le entrate derivanti dall'uso della struttura sportiva in concessione con applicazione di tariffa non superiore a quella determinata dal concedente.

I soggetti utenti delle struttura si rapportano:

- con il Comune di Moliterno - ed esclusivamente con esso - quanto a periodi ed orari di apertura dell'impianto, alla determinazione delle tariffe d'uso o all'esenzione dal pagamento delle stesse;
- con la Concessionaria per quanto concerne:
 - il corretto uso degli impianti concessi;
 - il pagamento delle tariffe;
 - la gestione della pubblicità all'interno dell'impianto;
 - l'assegnazione degli spazi sportivi.

Art. 4 - INTROITI

La Concessionaria introiterà:

- gli incassi derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti per l'apertura al pubblico degli impianti;
- le quote d'uso per l'utilizzo da parte degli Enti di promozione sportiva convenzionati per i corsi relativi ad attività sportive organizzate o per l'attività agonistica;
- eventuali sponsorizzazioni per spazi pubblicitari interni all'impianto. Nel caso in cui si tratti di spazi fissi è indispensabile l'assenso del Comune;
- ogni altro tipo di introito che dovesse derivargli dall'utilizzo dell'impianto nelle ore riservate alla concessionaria.

Art. 5 - TARIFFE

Le tariffe d'uso della piscina coperta comunale di che trattasi, per l'intera durata della concessione, fatte salve diverse eventuali determinazioni dell'Amministrazione Comunale, sono quelle confermate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 30 del 10/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, che qui si richiama espressamente, significando che la Giunta Comunale ha fissato un massimo relativo alle tariffe, in riferimento alle stagioni invernali ed estive, a cui la concessionaria si atterrà per stabilire le tariffe da praticare.

In particolare, le tariffe sono le seguenti:

Stagione invernale dal 01 Ottobre al 31 Maggio:

Per la stagione invernale può essere prevista una quota di iscrizione alla piscina coperta di max € 20,00 a utente.

Complesso natatorio (*piscina coperta*): (le tariffe vanno applicate ad ora)

Biglietto normale: massimo € 9,00

Biglietto bambini da 6 a14 anni: massimo € 5,00

Scuole - associazioni- campi scuole e Università del territorio comunale: massimo € 5,50

Pensionati con ISEE non superiore a € 10.636,00: tariffa ridotta del 50% del biglietto normale;

Bambini al di sotto dei sei anni: ingresso gratis

Diversamente abili con un accompagnatore: ingresso gratis

Stagione estiva dal 15 Giugno al 10 Settembre:

Per la stagione estiva può essere prevista una quota di iscrizione al complesso sportivo (piscina e campi da tennis) di max € 20,00 a utente.

Complesso natatorio (piscina coperta): (le tariffe vanno applicate a giorno)

Tariffa normale: massimo € 7,00

Tariffa bambini da 6 a14 anni: massimo € 6,00

Tariffa scuole-associazioni-campi scuole e Università del territorio comunale: massimo € 6,50

Pensionati con ISEE non superiore la € 10.636,00: tariffa ridotta del 50% del biglietto normale

Bambini al di sotto dei sei anni : ingresso gratis

Diversamente abili con un accompagnatore : ingresso gratis

Le tariffe suddette, IVA compresa ove prevista, sono quelle stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 14/12/2005, così come confermate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10/04/2014.

Il Comune si riserva, in ogni anno di attività, la possibilità di organizzare e/o autorizzare lo svolgimento di manifestazioni a fini di beneficenza o di particolare rilevanza per la città, o ancora a favore delle federazioni sportive o del C.O.N.I.; tali manifestazioni non potranno essere più di cinque eventi per ogni anno e saranno a titolo completamente gratuito.

Art. 6 - MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi in oggetto dovranno essere utilizzati per tutto l'anno, secondo il seguente calendario:

Stagione Invernale:

Periodo di apertura: 01 ottobre - 31 Maggio

Orario di apertura: minimo 10 ore al giorno per minimo 5 giorni a settimana

Stagione Estiva:

Periodo di apertura: 15 giugno - 10 Settembre

Orario di apertura: minimo 10 ore al giorno per minimo 5 giorni a settimana

La concessionaria ha la facoltà di ampliare sia l'orario di apertura giornaliero sia il numero di giorni di apertura a settimana. Il numero minimo dei giorni di apertura settimanale e le ore minime giornaliere di utilizzo della struttura potranno essere modificati solo su autorizzazione del Comune su richiesta della concessionaria a fronte di motivate e serie considerazioni di efficienza e di organizzazione del servizio.

Art. 7 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

La concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, vale a dire in tutte le parti di pertinenza rientranti nella planimetria della struttura oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. La concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico della concessionaria l'onere delle imposte di pubblicità.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

La Concessionaria dovrà organizzare il personale e i mezzi necessari all'esecuzione del presente capitolato a sua cura e spese, fornendo e formando la mano d'opera necessaria e l'organizzazione tecnica.

Il numero delle persone impiegate e la relativa competenza devono essere tali da garantire l'efficienza del servizio che dovrà essere eseguito in modo sicuro e ordinato.

La Concessionaria dovrà assicurare:

- il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti nel tempo agli Enti

- preposti in virtù delle norme e disposizioni in vigore;
- l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali, in vigore per il settore, nella zona;
- l'osservanza delle norme che disciplinano i rapporti con i soci (se cooperativa);

Il personale dipendente della concessionaria dovrà essere riconoscibile tramite un cartellino in cui dovrà essere indicato nome e cognome e relativa mansione.

Tra il personale della concessionaria e il Comune non viene ad instaurarsi alcun rapporto di dipendenza.

La concessionaria dovrà denunciare i propri dipendenti agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

La concessionaria in qualità di datore di lavoro dovrà osservare tutti gli adempimenti relativi all'ottemperanza alle norme previste dal D. Lgs. 81/2008.

Ulteriori obblighi della Concessionaria

Oltre a quanto stabilito in altri articoli la concessionaria si impegna a fornire al Comune, ogni anno prima dell'inizio del servizio, precise informazioni in merito all'organizzazione della sicurezza ed all'applicazione delle relative disposizioni. La concessionaria senza riserva alcuna è inoltre tenuta:

- a prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per la realizzazione di iniziative, manifestazioni o gare ritenute dal Comune di interesse generale per la collettività. In ogni caso l'utilizzazione dell'impianto per manifestazioni straordinarie ha carattere di priorità assoluta rispetto alle attività programmate dalla concessionaria, previa comunicazione con preavviso di almeno sette giorni *(comunque tali manifestazioni non potranno essere più di tre all'anno)*;
- a garantire a proprio totale onere e spese il servizio di custodia, la sorveglianza, la pulizia dell'area e dei locali dati in concessione, compreso materiali necessari alle procedure di pulizie e sanificazione e disinfestazione, nonché a provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto nei giorni e negli orari previsti;
- a provvedere a proprio totale onere e spese a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti in ogni singola materia attinente l'uso dell'impianto sportivo nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti ed infortuni. Alle suddette autorizzazioni, per come previsto dalla legge sono tenuti tutti i fruitori dell'impianto e saranno direttamente responsabili di eventuali danni. Resta inteso che nei riguardi del Comune unico responsabile rimane la Concessionaria;
- a provvedere, a proprio totale carico, all'onere di tutti gli approvvigionamenti energetici; sostenere per intero le spese relative ai canoni di telefono, al canone per l'approvvigionamento idrico e per le acque reflue e di quanto altro necessario a garantire il regolare funzionamento dell'impianto sportivo. La concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla voltura dei contratti con gli Enti preposti alla fornitura di energia, acqua, reflui ed utenze varie *(Enel, Salerno Energia, Acquedotto Lucano, etc.)*;
- a provvedere con proprio personale alla riscossione ed all'introito delle tariffe, incamerandone le somme e rilasciando idonee ricevute;
- a rispettare, ove la Concessionaria si avvalga di personale dipendente, le norme di legge vigenti regolanti rapporti di lavoro e di previdenza;

la Concessionaria si impegna altresì a favorire, ove possibile, forme di cooperazione giovanile al fine di andare incontro alle società più deboli.

La Concessionaria ha l'obbligo di provvedere alla gestione dell'impianto e di quant'altro forma oggetto della presente convenzione impartendo all'utenza prescrizioni anche integrative rispetto alle norme ed igienico sanitario vigenti per il funzionamento delle strutture sportive pubbliche.

La Concessionaria ha inoltre l'obbligo di:

- Vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, di eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità sanitarie;
- applicare tariffe non superiori a quelle previste nella delibera di Giunta Comunale n. 119 del 14/12/2005 così come confermate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10/04/2014, esecutive ai sensi di legge, fatte salve diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale;
- dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'impianto sia per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente concessione; resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione della concessione o alla scadenza naturale della stessa, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che la concessionaria possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica;
- consentire in ogni momento anche senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto di tecnici e funzionari incaricati dal Comune e a fornire alla stessa tutti i dati ed informazioni (spese, utenze realmente sostenute, personale impiegato nella gestione dell'impianto, utenti singoli ed associati dell'impianto, etc.) da essa eventualmente richiesti;

Art. 9 - ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

Tutti gli oneri relativi alla gestione dell'impianto sono a carico della concessionaria.

Tra essi si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- presenza e assistenza di addetti durante gli orari di apertura e lo svolgimento di manifestazioni nel complesso sportivo;
- mettere a disposizione degli utenti, oltre agli impianti sportivi, tutte le attrezzature di cui essi risultano dotati, tenendole in funzione;
- pulizia ed igienicità del complesso, comprese le aree esterne (*incluse le aree verdi*), interne e di pertinenza e fornitura al riguardo di tutto il materiale ed attrezzi necessari, anche in seguito a manifestazioni e/o attività particolari. Oltre gli adempimenti ordinari per la pulizia dell'intero complesso, la concessionaria è tenuta a provvedere agli interventi di pulizia ed igienicità;
- servizio di custodia, di attesa e di cassa negli orari di apertura;
- manutenzione ordinaria di tutto il complesso sportivo. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento, il mantenimento ed il ripristino agibilità riferiti alla qualità e quantità di attrezzature (*servizi igienici, sala e bar, etc*) e di benessere (*igiene, sicurezza, illuminazione, riscaldamento etc*). A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano alcuni interventi di manutenzione a carico della concessionaria:
 - riparazione, controllo, sostituzione di oggetti o parti di chiusure (maniglie, attaccapanni, armadi, etc) accidentalmente rotti secondo l'occorrenza;
 - riparazione e controllo arredi ed attrezzature di servizio;
 - piccole riprese di intonaci, piccole tinteggiature e verniciature interne, piccoli interventi di riparazione strutture per deterioramento o manomissioni;
 - controllo regolazione, sostituzione e mantenimento in efficienza dei corpi illuminanti

- compresa la sostituzione lampade, controllo e mantenimento in efficienza impianti elettrici, e di segnalazione e dei collegamenti elettrici di terra ed esterni;
- controllo, regolazione, sostituzione, mantenimento in efficienza scarichi wc, rubinetti, valvole autoclavi docce pozzi acqua nera tenuta guarnizioni varie, pulizia fosse mantenimento in efficienza scarichi a pavimento sifoni griglie di scarico, in generale di tutti gli impianti idrosanitari;
 - controllo e rigenerazione dello stato di carica estintori e dell'ambiente antincendio;
 - manutenzione e sistemazione delle aree esterne;
 - riparazione di rivestimenti interni, riparazioni e piccole integrazioni pavimentazioni;
 - piccole riparazioni di infissi e serramenti interni ed esterni;
 - riparazione di apparecchi sanitari (*lavabo,mensole,specchi ed ogni articolo da bagno*);
 - interventi di sostituzione di componenti elettrici, interni ed esterni in avaria, come specificato dalle vigenti normative in materia;
 - trattamenti periodici e potature di tutte le piante e siepi e prato;
 - verniciatura delle parti metalliche e non delle attrezzature (*pedane - infissi - giochi - elementi in PVC - targhe -suppellettili*);
 - mantenimenti in stato di efficienza e decorosità di tutte le zone guardaroba con allestimento di armadietti e quant'altro necessario;
 - verifica periodica e ricarica degli estintori e verifica dei presidi antincendio esistenti;
 - pulizia delle griglie di raccolta acqua piovana e dei pozzetti di confluenza posti all'interno delle strutture sportive e del parco giochi con pulizia ed eventuale sostituzione di griglie e quat'altro occorra per rendere il tutto perfettamente funzionante.

La manutenzione (*e ogni altro intervento che si renda necessario*) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia, di quelle relative alla prevenzione incendi e di quelle inerenti i locali di pubblico spettacolo (CPVLPS).

Si rimanda, per le specifiche manutenzioni ordinarie e per la tempistica all'allegato "A" del presente capitolato.

Sono altresì a carico della concessionaria:

- riparazioni e interventi di qualsiasi genere per danni dovuti ad atti vandalici ed azioni dolose di piccola entità perpetrati dall'interno e dall'esterno.
- intestazione dei contatori e assunzione degli oneri per consumi relativi a energia elettrica, gas, fornitura idrica, biglietti ingresso, spese telefoniche, materiale vario per servizi ecc.;
- servizio di bar e ristoro, compreso tutti gli approvvigionamenti relativi;
- rigoroso rispetto delle norme di legge, o di regolamenti in ordine all'affluenza del pubblico, al numero del personale utilizzato, ai rapporti giuridici ed economici del personale impiegato;
- rispetto delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile;
- provvedere nei tempi prescritti all'eventuale diretto rinnovo delle autorizzazioni e dei nulla osta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche a norma di legge;
- predisporre ogni anno una relazione sulla gestione del complesso con l'indicazione di ingressi periodo estivo/invernale, ingressi a titolo gratuito, stato degli impianti, arredi, interventi manutentivi effettuati, eventuali carenze riscontrate dall'utenza anche in fatto di gestione, sopralluoghi ASL e situazione igienico sanitaria, etc.;
- rispetto, per il complesso natatorio, della vigente "regolamentazione in ordine agli aspetti igienico - sanitari delle piscine.
- stipulare le polizze assicurative indicate al successivo art. 15;
- comunicare immediatamente al Comune e al Servizio di Igiene pubblica ogni problema di natura igienico-sanitaria, ogni disfunzione degli impianti e ogni incidente occorso ai

frequentatori o agli operatori.

La concessionaria, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Comune il nome del Referente della struttura ed il responsabile della sicurezza, nonché l'indirizzo di reperibilità.

La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare durante il funzionamento dell'impianto cioè dal momento in cui gli utenti entrano nei locali sino a quando ne escono, sarà a carico della concessionaria che a tal fine dovrà dimostrare di aver posto in essere apposita assicurazione (*vedi successivo art. 15*). In ogni caso la concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità ed onere derivante dall'uso degli impianti e delle aree avute in gestione.

La concessionaria deve intestarsi, a propria cura e spese, le autorizzazioni amministrative per la gestione dell'impianto.

Sono inoltre a totale carico della concessionaria i seguenti oneri:

- spese per il personale addetto alla pulizia dell'impianto;
- spese per il personale d'ufficio, segreteria e direzione;
- spese per i professionisti insegnanti le discipline sportive;
- spese per il personale specialistico addetto alla manutenzione degli impianti tecnici, alla vigilanza e alla custodia;
- spese per l'energia elettrica, energia termica, fornitura idrica, reflui, ed utenze varie, comprensivi di ogni onere anche fiscale;
- spese per materiali di consumo vari per la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- spese per l'eventuale utenza telefonica di segreteria;
- spese per la manutenzione ordinaria degli impianti e degli edifici;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un direttore responsabile incaricato dalla concessionaria e il cui nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente ai servizi tecnici comunali;
- la pulizia (*personale e materiali*) di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto secondo il programma di apertura;
- l'apertura, chiusura dell'impianto e sorveglianza degli accessi al medesimo;
- la conduzione degli impianti tecnologici (*riscaldamento elettrico, idrico sanitario, aerazione, depurazione*) e la fornitura dei materiali e prodotti necessari al loro funzionamento;
- le utenze telefoniche degli apparecchi installati nell'impianto: a tal fine la concessionaria provveda ad intestare a nome proprio il contratto di utenza telefonica;

Sono a carico della concessionaria anche: l'adeguamento nel tempo degli impianti alle norme federali in materia di omologabilità e le opere da realizzare su indicazione della C.P.V.L.P.S. e/o quant'altro sia imposto da autorità amministrative sportive e di ordine pubblico, limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione, per la perfetta efficienza dell'impianto.

Rientrano nella manutenzione ordinaria tutte le piccole manutenzioni necessarie per cause diverse dalla vetustà e che in ogni caso costituiscono interventi di modesta entità.

La Concessionaria solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la Concessionaria stessa ed i suoi collaboratori.

All'atto della consegna in gestione della struttura, verrà stilato apposito verbale, congiuntamente fra Comune e Concessionaria, così come meglio specificato al successivo art. 14

Tale verbale dovrà registrare anche con documentazione fotografica lo stato di fatto del complesso ivi compresi gli arredi.

La Concessionaria si impegna a condurre la gestione della struttura con carattere di tutto decoro quale si addice ad impianti comunali curando la disciplina del personale e dei fruitori.

La comprovata inosservanza di questi obblighi può essere motivo a favore del Comune per dichiarare la decadenza o la revoca della concessione e, quindi, la risoluzione del contratto.

L'impianto dovrà funzionare regolarmente secondo quanto indicato al precedente art. 6, salvo i casi di chiusura per forza maggiore (*lavori di manutenzione straordinaria, disposizione delle autorità sanitarie, particolari situazioni ambientali*).

Chiusura degli impianti imputabili al non rispetto della presente normativa costituiranno motivo di rivalsa del Comune in ragione al rapporto totale, sui giorni di apertura.

La Concessionaria senza riserve di sorta si impegna a gestire la struttura, di cui al presente atto nel rigoroso rispetto delle norme di igiene e sicurezza vigenti in materia di gestione e conduzione degli impianti sportivi.

Nel locale di primo soccorso i farmaci di primo impiego ed il materiale di medicazione devono essere sempre disponibili ed immediatamente utilizzabili.

La Concessionaria si impegna per tutta la durata della presente convenzione a mantenere a proprio totale onere in uno stato ottimale la zona di pertinenza dell'impianto stesso.

Le eventuali assenze manutentive saranno contestate dal Comune e si dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini fissati con nota scritta.

Trascorso tale termine potrà intervenire direttamente il Comune con spese poste a carico della Concessionaria.

Ogni lavoro interessante l'area in oggetto, i locali, e le attrezzature date in concessione dovrà essere preventivamente autorizzato dagli uffici competenti nei limiti e nei modi consentiti.

Il Comune si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere, e degli interventi non autorizzati nonché il ripristino dei luoghi a totale onere della Concessionaria.

La rimozione ed il ripristino dovranno eseguirsi entro e non oltre un mese dalla comunicazione con lettera raccomandata.

La Concessionaria assume l'impegno e l'obbligo di conservare gli impianti in perfetto stato di conservazione e manutenzione così da poterli riconsegnare al Comune al termine della concessione in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL COMUNE CONCEDENTE

Sono a carico del Comune di Moliterno le seguenti obbligazioni ed oneri:

- la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici del complesso, oggetto di concessione.

La manutenzione straordinaria sarà eseguita nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, a suo

insindacabile giudizio, dal Comune che ne darà solo preventiva comunicazione alla Concessionaria.

Per manutenzione straordinaria a carico del Comune si intende quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riportato:

- Restauro integrale delle facciate, rifacimento intonaci, rivestimenti, basamenti, pensiline e ogni altro motivo ornamentale;
- Interventi di manutenzione alla struttura portante, sia fissa che mobile;
- Interventi manutentivi o di rifacimento della copertura, impermeabilizzazioni, camini di ventilazione e scossaline;
- Rifacimento pavimenti, rivestimenti, intonaci esterni ed interni;
- Interventi e/o rifacimento delle condutture principali, reti fognarie e fosse biologiche qualora provochino dispersioni od otturazioni, escluso ogni intervento relativo ad otturazioni provocate dai materiali di scarico;
- Interventi manutentivi o di sostituzione di infissi, persiane, parapetti, cancelli, escluso interventi riguardanti ogni congegno di apertura, serratura, maniglie, molle di ritorno, apriporte;
- Sostituzione di apparecchiature di centrale termica (*caldaie, bruciatori, pompe, saracinesche*) escluse le riparazioni, avvolgimenti motori elettrici, guarnizioni pompe e valvole, vasi di espansione, interruttori di comando ecc. ;
- Interventi e/o rifacimento completo impianto idrosanitario e linee acqua di qualsiasi genere, escluse le riparazioni e/o sostituzioni di rubinetti, soffioni doccia, cassette di cacciata, pulsanti, leve, tubazioni, filtri e sanitari danneggiati;
- I rifacimenti, adeguamenti a nuove normative di impianti elettrici escludendo ogni sostituzione di apparecchiature di comando, di controllo e di servizio, e lampade all'interno e all'esterno del plesso sportivo;
- Sostituzione pali e/o cordoli di recinzione escluso sostituzione reti;
- Rifacimento pavimentazioni esterne di qualsiasi tipo;
- Sostituzione di alberi e/o arbusti necessari a seguito di eventi eccezionali escludendo quindi, gli interventi provocati da una non corretta conduzione;
- Sostituzione di apparecchiature e attrezzature per adeguamento a nuove norme.

Tutti i lavori sopra elencati verranno effettuati dal Comune a proprie spese esclusivamente quando se ne ravvisi la necessità e l'indispensabilità. Considerato che eventuali incurie nella manutenzione ordinaria rendono più frequente la necessità di interventi straordinari, sarà facoltà del Comune effettuare sopralluoghi per verificare l'esecuzione costante di una corretta manutenzione ordinaria, tramite gli uffici competenti.

Gli interventi di manutenzione del Comune, al fine di non produrre inammissibili interruzioni dell'attività sportiva, dovranno essere, per quanto possibile, del tutto tempestivi e preferibilmente svolti nel periodo di chiusura degli impianti.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune sempre che non dovuta ad incuria e carenza di manutenzione ordinaria o mancanza di custodia e sorveglianza durante le normali attività sportive.

Sono esclusi, perché a carico della concessionaria, gli interventi classificati di manutenzione straordinaria necessari per sopperire a danni provocati da utenti ovvero ritenuti opportuni dalla concessionaria per migliorare l'efficienza ed il numero degli utenti.

Se per qualsiasi motivo il Comune non potesse intervenire per la manutenzione straordinaria, evidenziando che **il presente la presente concessione non può essere equiparata ad un contratto di locazione, la Concessionaria nulla potrà pretendere per eventuali danni di qualsiasi genere o per giornate di uso non godute.**

La concessionaria può comunque eseguire, previa autorizzazione scritta del Comune, nell'impianto interventi per:

- la costruzione di strutture di servizio;
- l'ampliamento e la miglioria di quelle esistenti
- l'ampliamento e la ristrutturazione totale o parziale dell'impianto
- la messa a norma, l'adeguamento, il ripristino degli impianti tecnologici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento, idrici, fognari, allacciamenti compresi.

Art. 10 bis – ULTERIORI OBBLIGHI DEL COMUNE CONCEDENTE

Il Comune si impegna ad acquisire, a propria cura e spese, nell'ipotesi di individuazione del gestore, e successivamente alla stipula del contratto, la seguente attrezzatura funzionale all'utilizzo dell'impianto natatorio:

- **telone termico di copertura della vasca natatoria interna**
- **macchina pulitrice fondo vasche.**

Il contratto verrà risolto nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione non acquisti le attrezzature di cui sopra, entro il termine di giorni 60 giorni dalla data di stipula dello stesso. In tal caso al gestore contraente, competeranno le spese di gara ed eventualmente il risarcimento del danno. Resta inteso che il termine di 60 giorni si intenderà prorogato nell'ipotesi in cui la P.A. non potesse rispettarlo per cause non imputabili alla stessa.

Le dette clausole verranno inserite nel contratto.

Art. 11 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

La Concessionaria corrisponderà al Comune di Moliterno, con rata unica, il canone annuale concessorio risultante dall'aggiudicazione. Il pagamento avrà luogo entro trenta giorni dalla consegna dell'impianto sportivo, per l'anno 2015, ed entro il 30 gennaio per i successivi anni.

Art. 12 - PUBBLICITA' NELL'IMPIANTO SPORTIVO

La Concessionaria è autorizzata al collocamento di materiale pubblicitario (*stendardi, cartelli, ecc.*) nella struttura sportiva all'interno dell'area assegnata nelle forme e nei modi che saranno autorizzati dal Comune fatte salve le manifestazioni organizzate dal Comune stesso. La Concessionaria si assume esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'effettuazione della pubblicità nel centro tenendo il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità. Restano a carico della Concessionaria o chi per essa tutte le pratiche le autorizzazioni e tutti i nulla-osta richiesti dalle norme in vigore nonché gli adempimenti relativi all'assolvimento dell'imposta comunale sulla pubblicità, gli oneri di rimessaggio e manutenzione e qualsiasi altro onere derivante dalla collocazione di materiale pubblicitario della struttura sportiva. La Concessionaria comunque si impegna a che eventuali accordi di sponsorizzazione o di contratti pubblicitari che coinvolgano a qualunque titolo la struttura sportiva, i locali le attrezzature, e le area pertinenti l'impianto non dovranno eccedere la durata della concessione. Per eventuali accordi pubblicitari o di sponsorizzazione che coinvolgano la struttura sportiva non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 13 - SERVIZIO DI BAR/RISTORO

La Concessionaria potrà gestire all'interno della struttura, durante le attività sportive che si svolgono nella stessa, punti di ristoro per i quali dovrà procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalla Legge.

Tutte le spese, le imposte, le tasse e gli oneri relativi ai punti di ristoro sono a carico della

Concessionaria. La conduzione del punto di ristoro dovrà essere tenuta con pulizia igiene e decoro. Gli oneri per i consumi di acqua, luce etc. degli eventuali punti di ristoro sono a carico della Concessionaria. La Concessionaria si impegna a fornire eventuali bevande esclusivamente in recipienti di carta o comunque a non servire nulla in vetro, o altro materiale simile, pericoloso per il pubblico durante le manifestazioni sportive e per gli utenti dell'impianto sportivo stesso.

La concessionaria si impegna a che le bevande e gli altri generi posti eventualmente in vendita nei punti di ristoro dell'impianto sportivo oggetto di concessione vengano preparate con prodotti di prima qualità.

La conduzione dei punti di ristoro varrà anche per manifestazioni autorizzate direttamente dal Comune e per le quali verrà richiesta la disponibilità dell'impianto.

La Concessionaria risponde in proprio per eventuali danni causati agli utenti dell'impianto sportivo per effetto della gestione dei punti di ristoro ed, a tal proposito, libera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche in via sussidiaria.

Art. 14 - CONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO

Prima dell'inizio della gestione del complesso sportivo, un incaricato del Comune di Moliterno, in presenza del legale rappresentante della ditta aggiudicataria o di suo delegato, procederà all'inventario, previa redazione di apposito verbale di accertamento e consegna degli edifici e relative aree di pertinenza, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e di tutti i beni immobili e mobili presenti nel complesso, che verranno interamente consegnati alla concessionaria.

Alla scadenza della presente concessione verrà effettuata una verifica da parte degli incaricati del Comune dei beni mobili e immobili presenti e verranno quantificati gli eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso riferiti alla struttura e relativi arredi ed attrezzature, che saranno a totale carico della concessionaria.

Art. 15 - GARANZIE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, la concessionaria in sede di stipula del contratto di concessione, deve presentare una cauzione definitiva pari **all'importo di tutte le rate annue relative alla durata del rapporto concessorio**, in una delle forme previste dalla legge.

Tale cauzione dovrà prevedere le seguenti clausole:

- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l'Impresa;
- Dispensa al Comune dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957, intendendo il fideiussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Comune non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate;
- Impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione al Comune di Moliterno, presso la Tesoreria Comunale, dietro semplice richiesta scritta dell'Ente Appaltante, senza riserve, entro 15 gg. dalla richiesta medesima.

Detta cauzione resta vincolata per tutta la durata del rapporto concessorio, a garanzia della corretta e regolare esecuzione di tutti gli obblighi ed impegni assunti dalla concessionaria come stabilito dal presente capitolato.

La cauzione sarà restituita previa verifica di assolvimento da parte della concessionaria di ogni obbligo attinente al contratto di concessione.

La concessionaria si obbliga inoltre ad integrare la cauzione medesima qualora la stessa venisse utilizzata, in tutto o in parte, per inadempimenti durante l'esecuzione del contratto di concessione, in seguito ad apposita richiesta scritta del Servizio comunale competente.

La concessionaria si obbliga ad usare gli impianti e le attrezzature oggetto della convenzione con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose dall'uso medesimo e risarcirà i danni che si dovessero verificare in dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati.

Di ogni danno derivante all'impianto sportivo da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile alla Concessionaria quanto imputabile a terzi, è comunque responsabile la Concessionaria.

A Tal fine la Concessionaria, prima dell'inizio di esecuzione del contratto di concessione, deve presentare apposite polizze assicurative a favore del Comune.

Le suddette polizze, di durata pari alla durata della concessione, dovranno:

1. coprire i beni in concessione da ogni e qualsiasi evento che abbia a verificarsi (*valore convenzionale € 1.500.000,00 complessivi*);
2. sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi per un massimale di € 1.000.000,00

La concessionaria, inoltre, in sede di stipula del contratto di concessione è obbligata a presentare un'ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione concedente, sino all'importo massimo di € 50.000,00, da eventuali mancate manutenzioni ordinarie della struttura natatoria poste a suo carico dal presente capitolato.

Art. 16 - CONTROLLI E PENALI

Il Comune concedente si riserva la facoltà, per mezzo dei competenti Uffici i quali hanno la facoltà di libero accesso agli impianti in qualunque momento, di effettuare periodici o saltuari controlli e sopralluoghi per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente capitolato, delle disposizioni di Legge e di adottare prescrizioni in merito.

Per facilitare i controlli sull'esatto rispetto di quanto previsto dal contratto di concessione, potrà essere inoltre costituita un'apposita Commissione di controllo composta da due funzionari dell'Ente e da un rappresentante della Concessionaria con la facoltà di verificare il buon andamento della gestione. E' inoltre a carico della concessionaria la verifica dell'utilizzo da parte degli Enti di promozione sportiva di personale in possesso delle necessarie abilitazioni, e il controllo rispetto alle norme in materia di assunzione e sicurezza del personale.

La vigilanza ed il controllo del Comune non implicherà in alcun modo responsabilità del Comune per il funzionamento e la gestione del complesso sportivo, responsabilità che rimane propria ed esclusiva della Concessionaria.

In caso di inadempimenti riscontrati nell'esecuzione del contratto di concessione, il Comune provvederà in contraddittorio a erogare sanzioni, commisurate al valore della prestazione rimasta inadempita, maggiorata del 10%.

Il Comune avrà la facoltà di applicare una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di interruzione prolungata oltre i 10 giorni consecutivi senza giusta causa.

La sanzione sarà applicata previa contestazione alla concessionaria dell'inadempienza o abuso rilevato e fissazione di un termine per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione e alla contestuale realizzazione delle opere e/o interventi.

Al verificarsi della terza sanzione contrattuale eccepita dall'Ufficio comunale competente, il Comune potrà recedere dal contratto di concessione con almeno trenta giorni di preavviso, con facoltà di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, con semplice richiesta, fatta salva azione di risarcimento del danno.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Ogni infrazione al disposto anche di una sola delle condizioni del contratto di concessione, che a tal riguardo si riterranno tutte essenziali, comporterà la risoluzione ipso jure, del contratto di concessione e la immediata riconsegna al Comune di Moliterno del centro sportivo di che trattasi; ciò con un semplice provvedimento amministrativo del Comune con la riserva di ogni e più ampio risarcimento danni. In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento della Concessionaria, il Comune si riserva la facoltà ed il diritto di revocare con semplice comunicazione scritta la concessione di cui al presente atto.

Art. 18 – SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto di subconcessione o di cessione del contratto per la gestione del Centro sportivo, pena di risoluzione del contratto, incameramento dell'intera cauzione a garanzia e risarcimento dei danni.

Art. 19 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune e la Concessionaria è competente il Foro di Lagonegro (PZ).

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto di concessione, comprese quelle fiscali, sono a carico della Concessionaria.

Art. 21 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non specificato nel presente atto, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Geom. Vincenzo DELUCA

“AII. A”

del CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' PIAGGIARELLE

Specificazione delle manutenzioni ordinarie e della relativa tempistica

IMPIANTO DI FILTRAZIONE

Frequenza giornaliera:

- pulizia del piano d'acqua con attrezzo apposito, del fondo e dei lati della vasca con l'aspirafango;
- controllo del ph e del potenziale Redox (*almeno ogni due ore*), del dosaggio di flocculante e sterilizzante, della perdita di carico nei filtri, della portata di ricircolo, della trasparenza dell'acqua, del funzionamento degli sfioratori;
- pulizia dei prefiltri a seconda dell'uso;
- controlavaggio dei filtri, in relazione della perdita di carico e secondo le analisi batteriologica dell'acqua in laboratorio quando la concentrazione di cloro residuo è inferiore a 0,4 mg./l.

Frequenza settimanale o bisettimanale:

- trattamento antialghe; trattamento antimicotico.

Frequenza mensile: pulizia delle tele negli impianti a diatomee.

Frequenza trimestrale:

- analisi batteriologica e chimica dell'acqua delle vasche presso un laboratorio;
- sostituzione scorte di flocculante e disinfettante, controllo delle caratteristiche delle nuove scorte con annotazione sull'apposito registro.

Frequenza semestrale:

- pulizia a fondo delle vasche previo svuotamento;
- verifica del livello nei filtri, delle condizioni interne dei filtri, delle condizioni dei serbatoi (*disinfettante, flocculante, ecc.*).

Frequenza annuale:

- verniciatura delle parti metalliche deteriorate dell'impianto di filtrazione;
- controllo di tutti gli automatismi dei motori e collegamenti (*motori elettrici e pompe acqua e chimici*).

IMPIANTI TERMICI

Tra parentesi è indicata la periodicità espressa in mesi, di ogni singolo intervento.

Bruciatori

- pulizia cellula fotoelettrica (*dodici*) - controllo elettrodi alta tensione (*dodici*) - pulizia ugelli combustibile (*dodici*) - controllo pressione pompe (*dodici*) - pulizia diffusore (*dodici*)

Caldaie

- spazzolatura piastra (*dodici*) - scovolatura tubi (*dodici*) - asporto fuliggine (*dodici*) - controllo materiale refrattario eventuale (*dodici*) - controllo termostati e tarature (*dodici*)

Gruppi per trattamento acqua

- controllo materiali di consumo (*variabile*) - controllo automatismi rigenerazione (*uno*) - controllo dosaggio prodotti addizionali (*uno*) - controllo condizioni acqua a valle trattamento (*dodici*)

Filtri in c/ti idraulici - controllo e pulizia filtri (*dodici*)

Valvole di sicurezza per c.ti idraulici - prova manuale di funzionamento (*dodici*)

Valvolame solo in ghisa - controllo e sistemazione premistoppa (*uno*) - controllo tenuta flange o guarnizioni (*uno*)

Elettropompe - controllo dei premistoppa (*sei*) - ingrassaggi eseguibili a pompa installata, scambio della elettropompa in funzione con quella ferma nel caso di elettropompe con funzionamento scrota 100% (*dodici*) - controllo assorbimento motore (*sei*)

Unità di ventilazione e trattamento aria

- pulizia ed ingrassaggio dei gruppi ventilanti (*due*) - controllo tensione cinghioi (*due*)
- controllo stato antivibranti (*due*) - pulizia filtri rigenerabili (*sei*) - controllo stato pulizia batterie trattamento (*sei*) - pulizia presa aria esterna e ripresa aria ambiente (*sei*) - controllo circolazione idraulica (*sei*) - controlli sezione di umidificazione quali funzionamento galleggiante alimentazione, bleed-off, interruttori eventuali di protezione, ugelli di umidificazione elettropompa, stato pulizia separatore di gocce (*sei*) - controllo elettropompa umidificazione (v. punto sopra) - controllo e ingrassaggio serrande motorizzate (*quattro*) - pulizia filtri aspirazione della pompa umidificazione (*dodici*) - controllo assorbimento motori (*dodici*) - ingrassaggio motori (*due*) - Strumentazione controllo funzionamento e taratura (*due*) - istruzioni e chiarimento al personale di servizio (*due*).

Quadri elettrici - controllo generale funzionamento apparecchiature (*dodici*)

Estrattori aria - controllo tensione cinghioi (*sei*) - pulizia ventola (*due*) – verifica cuscinetti (*sei*).

IMPIANTI ELETTRICI

Derivazione forza motrice

Trattandosi di fornitura in BT le operazioni di manutenzione del sistema di derivazione, costituito in tal caso dai misuratori con relativi interruttori, è limitata alla buona conservazione e pulizia del vano in cui tali apparecchiature sono ubicate soprattutto per quanto attiene le manomissioni ed i danneggiamenti.

Linee di alimentazione

La dorsale principale è il collegamento tra il punto di erogazione a valle dei contatori e il quadro elettrico generale. Tale collegamento per gli eventuali tratti esterni corre interrato in cunicolo. Le operazioni di manutenzione consistono principalmente nella verifica periodica dell'isolamento per controllare eventuali alterazioni dovute a stiramento dei cavi (*per esempio per cedimento del terreno sotto carichi pesanti, a volte rilevabile anche visivamente*), riscaldamento per carico eccessivo, alterazioni dovute a rotture dell'isolante dovute a lavori o altre cause (*animali - topi - per i cavi di tipo più vecchio*). Tale verifica si effettua con un ohmetro utilizzando una tensione di prova di 500 Volt, isolando il tronco di cavo da verificare (*aprendo cioè gli interruttori a monte e a valle*). La resistenza sia nei confronti degli altri conduttori che verso terra deve essere non inferiore a 25000 ohm. Se la prova non fornisce esito positivo, il cavo va cambiato.

Le linee elettriche principali sono quelle di collegamento tra quadro elettrico generale e quadri secondari, questi ultimi installati a monte delle zone di utilizzazione.

Le relative operazioni di manutenzione si riducono in pratica al controllo semestrale dell'isolamento, come per la dorsale principale. Può capitare che sotto la tensione di prova all'improvviso la resistenza cali a valori inferiori a 250 khom; ciò significa che l'isolamento era precario e che la tensione di prova lo ha fatto cedere.

Le linee elettriche secondarie sono quelle di collegamento tra i quadri secondari e le utilizzazioni. Anche per tali linee è opportuno un controllo periodico dell'isolamento, specialmente se si verificano frequenti interventi degli interruttori differenziali.

Le linee a BTS possono presentare una resistenza più bassa; in ogni caso questa però non deve essere inferiore a 150000 ohm. Particolare attenzione va posta ai collegamenti con gli apparecchi utilizzatori (*morsettiere, collegamenti con morsettiera*) che con il tempo tendono ad allentarsi con le vibrazioni o a deteriorarsi per la presenza di lubrificanti, combustibili, disinfettanti, urti accidentali conseguenti all'uso o ad operazioni di manutenzione varie. Un controllo frequente va effettuato anche sugli apparecchi utilizzatori, specialmente quelli di tipo mobile, con alimentazione a spina, in modo che il tipo di apparecchiatura corrisponda alle caratteristiche della linea di alimentazione ed a quella delle prese.

Quadri elettrici

Le operazioni di manutenzione consistono principalmente in:

- verifica del corretto funzionamento dell'illuminazione di emergenza;
- aspirazione della polvere e soffiatura di tutti gli interruttori, collegamenti morsettiera, previa messa fuori esercizio del quadro con interruzione dell'alimentazione a monte della dorsale principale e dell'alimentazione d'emergenza;
- serraggio di tutti i morsetti e regolazione dei magnetotermici che con il tempo e le vibrazioni indotte dalla corrente elettrica possono allentarsi o cambiare regolazione;
- controllo del funzionamento degli interruttori con sostituzione di quelli che presentano scatto non sicuro;
- controllo dell'efficienza delle apparecchiature di misurazione delle spie di segnalazione con sostituzione di quelle difettose; le lampade di segnalazione sono in genere del tipo a scarica, con vita di circa 6000-9000 ore; quindi conviene sostituire quelle a funzionamento continuo ogni anno ed in proporzione le altre;
- controllo dell'efficienza del collegamento al cavo di terra della struttura del quadro.

I quadri elettrici secondari sono quelli a cui arrivano le linee di alimentazione dal quadro elettrico generale e da cui si dipartono i circuiti di utilizzazione.

Le operazioni di manutenzione sono dello stesso tipo di quelle del quadro elettrico generale con analoga frequenza.

Trattandosi di quadri in genere esposti a condizioni ambientali anche sfavorevoli è necessario verificare con frequenza anche eventuali danneggiamenti dovuti alla formazione della condensa e ciò anche per i quadri con esecuzione stagna.

Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra ha lo scopo di proteggere contro gli infortuni conseguenti ad accidentali contatti con parti metalliche che normalmente non sono in tensione ma che possono esserlo a causa di un guasto per diminuzione dell'isolamento o per cause varie (*telai o carcasse di apparecchiature varie, ringhiere, ecc.*). Secondo la normativa l'impianto di messa a terra deve essere unico per tutto l'impianto elettrico; fanno eccezione solo gli impianti BTS.

Per le caratteristiche ed i controlli relativi agli impianti di messa a terra dovrà farsi riferimento alle normative specifiche.

Impianto di illuminazione

Le operazioni principali di manutenzione riguardano la pulizia, il controllo dell'orientamento dei proiettori, la sostituzione di lampade.

Per gli apparecchi è essenziale il problema della loro tenuta e quindi quello delle guarnizioni e del sistema costruttivo in genere. Tenendo conto infatti delle caratteristiche dell'ambiente vasche e della presenza di vapori con sostanze a base di cloro, se la tenuta non è perfetta, quando le lampade si spengono e la temperatura dell'apparecchio diminuisce, possono aversi infiltrazioni di vapori all'interno dell'apparecchio con deposito di sostanze varie sulla lampada, sulle parabole e le parti trasparenti che ne riducono la durata e l'efficienza.

Impianto di illuminazione d'emergenza

La principale operazione di manutenzione è rappresentata dal controllo dell'efficienza dell'impianto da effettuare periodicamente semplicemente togliendo l'alimentazione generale. Si sottolinea l'opportunità di un controllo supplementare anche prima di manifestazioni importanti.

Automatismi e controlli

Sono le apparecchiature a funzionamento elettrico per dosaggio di disinfettanti, flocculanti, controllo del pH, del potenziale redox, delle condizioni climatiche (*sia interne che esterne*) ecc. E' essenziale la certezza del funzionamento delle apparecchiature che per essere mantenute in efficienza richiedono un minimo di precauzioni, quali: conservazione in luogo asciutto per le apparecchiature mobili controllo dell'efficienza delle batterie se presenti e loro rimozione nei periodi di non utilizzo; pulizia periodica di tastiere, display e simili; pulizia interna e controllo della presenza di condensa nelle parti interne ed eventuale asciugatura con soffio d'aria tiepida; verifica dell'efficienza di contatti mobili.

Oltre a tali accorgimenti che investono la manutenzione ordinaria, occorre anche in genere fare riferimento a ditte specializzate, specialmente per le apparecchiature elettroniche, con controlli che dovrebbero essere effettuati almeno semestralmente.

MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE

La manutenzione che la concessionaria è tenuta ad effettuare durante il periodo di gestione dovrà essere prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprende le seguenti operazioni:

1) irrigazioni - 2) ripristino conche e rinalzo - 3) falciatura, diserbi e sarchiatura - 4) concimazioni - 5) potature - 6) eliminazione e sostituzione delle piante morte con altre di essenze analoghe - 7) rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi - 8) difesa dalla vegetazione infestante - 9) sistemazione dei danni causati da erosione - 10) ripristino della verticalità delle piante - 11) controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio contestualmente al rapporto di gestione e dovrà riguardare ogni singola pianta e di ogni parte del tappeto erboso e dovrà continuare fino alla scadenza del contratto di concessione.

Ogni piantagione dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante, superato il trauma del trapianto (*o il periodo di germinazione per le semine*), siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative. La manutenzione delle opere edili, impiantistiche, di arredo, è soggetta alle norme contemplate nei precedenti capitoli.

Irrigazioni

La concessionaria è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo concordato. Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale: il programma di irrigazione (*a breve e lungo termine*) e i metodi da usare dovranno essere determinati dalla concessionaria e approvati dall'Ufficio Tecnico comunale.

Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, la concessionaria dovrà controllare che questo funzioni regolarmente. L'impianto di irrigazione non esonera però la concessionaria in merito all'irrigazione la quale pertanto dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali.

Ripristino conche e rinalzo

Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate. A seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, la concessionaria provvederà alla chiusura delle conche e al rinalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'ingabbiamento.

Falciature, diserbi e sarchiature

Oltre alle cure colturali richieste, la concessionaria dovrà provvedere, durante lo sviluppo delle specie prative e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso.

L'erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa salvo diverse disposizioni.

Tale operazione dovrà essere eseguita con la massima tempestività e cura, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi. I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall'impianto devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L'eventuale impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali annuali, ecc. e le conche degli alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche.

Concimazioni : Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantità stabilite dal piano di concimazione.

Potature: Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie.

Il materiale vegetale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso.

Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle esistenti in origine; la sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento.

Rinnovo della parte difettosa dei tappeti erbosi

Epoca e condizioni climatiche permettendo, la concessionaria dovrà riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati oppure sia stata giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Difesa della vegetazione infestante

Durante l'operazione di manutenzione la concessionaria dovrà estirpare, salvo diversi accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale, le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacciamе quando questo esiste.

Sistemazione dei danni causati da erosione

La concessionaria dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli interventi di sua specifica competenza per quanto non in contrasto con l'enunciato.

Ripristino della verticalità delle piante

L'Impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la necessità.

Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere

E' competenza della Concessionaria controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Geom. Vincenzo DELUCA